

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 18 febbraio 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA—TEL. 841-089 848-184 841-737 8.0-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
ALL'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ricompense al valor militare Pag. 672

LEGGI E DECRETI

1957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 ottobre 1957, n. 1381.Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Bologna Pag. 673DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 novembre 1957, n. 1382.Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Isti-
tuto tecnico commerciale statale « F. Besta » di Ragusa.
Pag. 673DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 novembre 1957, n. 1383.Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Isti-
tuto tecnico agrario statale di Grosseto Pag. 673DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 novembre 1957, n. 1384.Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Isti-
tuto tecnico agrario di Bologna Pag. 674

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1957.

Concessioni di temporanea importazione Pag. 674

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1957.

Ricostituzione del Collegio sindacale della Sezione spe-
ciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo
della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e
Lucania Pag. 675

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1958.

Aggregazione dei Circoli ACLI al settore del commercio
e delle professioni ed arti della Cassa unica per gli assegni
familiaria Pag. 675

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1958.

Nomina del presidente della Federazione nazionale delle
Casse mutue di malattia per gli artigiani Pag. 675ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIE-
NE E LA SANITA' PUBBLICA 11 gennaio 1958.Ordinanza di sanità aerea n. 2 del 1958 che revoca l'ordi-
nanza di sanità aerea n. 9 del 7 agosto 1957, concernente
l'assoggettamento alle misure profilattiche contro il colera
per le provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di
Bombay Pag. 676

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato
di una zona di terreno demaniale del fosso Gambarol, sita
in comune di Zevio (Verona) Pag. 676Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato
di una zona di terreno facente parte dell'alveo del fiume
Crati, sita in comune di Cosenza Pag. 676Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di
marchi d'identificazione per metalli preziosi Pag. 676Ministero della difesa-Marina: Passaggio dal Demanio pub-
blico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di
terreno sita nel comune di Siracusa Pag. 676Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Istituzione
di servizio fonotelegrafico Pag. 676

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 677

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso di
retifica Pag. 677Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella
forma tedesca Pag. 677

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso per titoli a nove borse di perfezionamento negli
studi presso Università o Istituti superiori esteri, durante
l'anno accademico 1958-59 Pag. 678Concorso per titoli a diciassette borse di perfeziona-
mento negli studi presso Università o Istituti superiori
nazionali, durante l'anno accademico 1958-59 Pag. 679

- Ministero della difesa-Aeronautica:** Concorso per titoli per il reclutamento di cinquantaquattro allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, trentadue allievi ufficiali di complemento del Corpo di commissariato, ruolo commissariato, e quaranta allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico Pag. 680
- Ministero dei lavori pubblici:** Concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani per la progettazione della nuova sede del Palazzo di Giustizia di Bari Pag. 683
- Ministero del tesoro:** Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Genova Pag. 685
- Prefettura di Alessandria:** Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1956 Pag. 685
- Prefettura di Ancona:** Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1956 Pag. 686
- Prefettura di Catanzaro:** Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1955 Pag. 686
- Prefettura di Bologna:** Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna Pag. 686
- Prefettura di Verona:** Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1956 Pag. 686

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

*Decreto 17 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1957
registro n. 9 Presidenza, foglio n. 292*

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CORRADINI Clelia di Natale e di Carlo Assunta da Vado Ligure (Savona), classe 1903, partigiana combattente (*alla memoria*). — Animatrice instancabile del movimento partigiano, cosciente della necessità di riscattare l'onore del popolo italiano, partecipava attivamente alla lotta di resistenza avendo al suo fianco il proprio figlio. Con la sua parola materna seppe fare opera disgregatrice in seno ai reparti avversari, inducendo molti dei loro gregari a passare nelle file dei patrioti. Il nemico scoperta la sua attività l'arrestava e la sottoponeva alle più atroci torture senza però mai riuscire a piegare il suo animo fieramente ribelle. Condannata a morte, i componenti del plotone di esecuzione, meravigliati e commossi per il suo nobile contegno, per ben tre volte non ebbero l'animo di fare fuoco contro di lei, costringendo così l'ufficiale comandante a firla di suo pugno con una raffica di mitra. Bellissima figura di donna e di patriota. — Vado Ligure, 24 agosto 1944.

*Decreto 17 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1957
registro n. 9 Presidenza, foglio n. 291*

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

DE PALO Saverio di Nicolò e di Sorice Rosa da Ruvo di Puglia (Bari), classe 1899, partigiano combattente (*alla memoria*). — Fin dagli inizi partecipava al movimento di resistenza segnalandosi per entusiasmo, ardimento e spirito di sacrificio, sempre presente là ove più violenta ferveva la mischia. Catturato nel corso di una rischiosa azione entro le linee nemiche, che volontariamente si era offerto a compiere, sottoposto ad inenarrabili torture, nulla di benchè men compromettente usciva dal suo labbro. Davanti al plotone di esecuzione teneva un contegno fiero e superbo, tanto da destare l'ammirazione degli stessi suoi aguzzini. — Genova, 10 ottobre 1943-Benedicta 6 aprile-15 aprile 1944.

*Decreto 17 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1957
registro n. 9 Presidenza, foglio n. 295*

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BIGAGLIA Giovanni fu Dante e di Debarbieri Maria da Genova, classe 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane animato da elevati sentimenti patriottici, fin dagli inizi partecipava attivamente al movimento di resistenza segnalandosi sempre per slancio, entusiasmo ed ardimento mirabili. Nel corso di uno degli ultimi combattimenti mentre già si levava l'alba della liberazione, circondato con altri compagni da un gruppo di tedeschi, cercava di aprirsi il varco con l'arma in pugno, ma colpito da una raffica nemica cadeva eroicamente sul campo, immolando la sua vita alla Patria. — Genova-Forte San Giuliano, settembre 1943-27 aprile 1945.

*Decreto 17 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1957
registro n. 9 Presidenza, foglio n. 294*

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BOGGIANI Giuseppe fu Romolo e fu Mantovani Filomena da Valle San Nicolao (Vercelli), classe 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente di battaglia partigiano, in numerose azioni sempre si distinse per capacità di comando, slancio e sprezzo del pericolo. Nel corso di un combattimento impegnato contro il nemico in forza resisteva l'intera giornata, finchè, a corto di munizioni ordinava al suo reparto di iniziare il ripiegamento, che egli stesso proteggeva con il fuoco della sua arma. Colpito a morte, chiudeva eroicamente la sua vita di strenuo combattente della Libertà. — Zona di Vercelli-Mongrando, gennaio-19 aprile 1945.

*Decreto 17 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1957
registro n. 9 Presidenza, foglio n. 293*

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ASTENGO Cristoforo fu Agostino e fu Dellepiane Antonietta da Savona, classe 1885, maggiore cpl partigiano combattente (*alla memoria*). — Capo ed animatore del movimento di resistenza in Savona — già perseguitato politico — elesse la Libertà e la Giustizia ad aspirazione massima della sua vita. Organizzatore delle formazioni partigiane della zona si dedicava con tutte le sue forze al loro potenziamento. Braccato per la sua attività patriottica ben nota all'avversario e finalmente catturato, veniva sottoposto alle più atroci torture senza che però nulla di compromettente uscisse dal suo labbro. Davanti al plotone di esecuzione teneva un contegno fiero e superbo, tanto da incutere ammirazione e rispetto, ai suoi aguzzini. Magnifica figura di italiano e di combattente per la Libertà. — Savona, 8 settembre-27 dicembre 1943.

*Decreto 17 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1957
registro n. 9 Presidenza, foglio n. 296*

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BARBIERI Guglielmo di Luigi e di Barbieri Angela da Montebruno (Genova), classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane ardente di fede, prese parte fra i primi al movimento di resistenza, segnalandosi sempre per slancio, capacità e coraggio veramente mirabili. Comandante di distaccamento, nei giorni della liberazione si lanciava arditamente alla testa del suo reparto all'attacco di un caposaldo nemico, ma quando già stava per occuparlo eroicamente cadeva colpito al petto da una raffica di mitragliatrice. Bellissima figura di italiano e di combattente della Libertà. — Genova-Sturla, 8 settembre 1943-26 aprile 1945.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 ottobre 1957, n. 1351.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni,

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzi detta:

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Scuola di perfezionamento in fisio chinesioterapia ortopedica

Art. 354. — Presso la clinica ortopedica dell'Università di Bologna è istituita una scuola di perfezionamento in fisio chinesioterapia ortopedica che conferisce il diploma di specialista in fisio chinesioterapia ortopedica.

Il direttore della scuola è il direttore della clinica ortopedica.

I docenti del corso saranno scelti tra i professori della Facoltà di medicina e chirurgia su designazione della Facoltà stessa.

Art. 355. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Essa ha indirizzo teorico pratico con lo scopo di specializzare nella rieducazione e riabilitazione funzionale e professionale di tutti i motulesi.

L'ammissione alla scuola avviene attraverso concorso interno con esami ed eventuali prove pratiche.

Il numero degli ammessi è stabilito anno per anno dalla Direzione della scuola, numero che non può superare i dieci.

Art. 356. — La durata del corso è di due anni.

Gli iscritti hanno l'obbligo di una frequenza continuata ed ininterrotta.

Art. 357. — Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti:

1° anno:

1) Anatomia dell'apparato motore;

2) Fisiologia dell'apparato motore;
3) Patologia delle motulesioni;
4) Termoterapia;
5) Massoterapia;
6) Idroterapia, balneoterapia.

2° anno:

1) Clinica delle motulesioni;
2) Terapia delle radiazioni;
3) Elettroterapia;
4) Ginnastica medica (profilattica e correttiva);
5) Terapia del movimento e meccanoterapia;
6) Rieducazione motoria e riabilitazione.

In un manifesto annuale della clinica ortopedica vengono esposte le norme dettagliate riguardanti i vari insegnamenti.

Art. 358. — Alla fine del primo anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo di materie del primo corso.

Alla fine del secondo anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo di materie del secondo corso.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1957

GRONCHI

Moro

Visto il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 55 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 novembre 1957, n. 1382.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale « F. Besta » di Ragusa.

N. 1382. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto tecnico commerciale statale « F. Besta » di Ragusa viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 29. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 novembre 1957, n. 1383.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico agrario statale di Grosseto.

N. 1383. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto tecnico agrario statale di Grosseto viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 30. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 novembre 1957, n. 1384.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico agrario di Bologna.

N. 1334. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto tecnico agrario di Bologna viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1958
Atta del Governo, registro n. 111, foglio n. 31. — RELIEVA

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1957.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1953, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1955, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1957, registro n. 21, foglio n. 49;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 14 novembre 1957;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto Ministeriale 8 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 13 settembre 1957:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza dalla proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Autoveicoli completi, per la sostituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 dicembre 1957).	9 dicembre 1957	8 giugno 1958
2. Cartine, per applicarvi bottoni destinati alla esportazione (con validità fino al 23 dicembre 1957).	24 dicembre 1957	23 giugno 1958
3. Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente di tonn. 1000), per la produzione di acido citrico (con validità fino al 31 dicembre 1957).	1° gennaio 1958	30 giugno 1958
4. Etere viniletilico ed acetilacetone, per la fabbricazione di sulfamidici (con validità fino al 15 dicembre 1957).	16 dicembre 1957	15 giugno 1958
5. Fili, lastre, nastri, di materia metallica, negli spessori o diametri da mm. 0,35 a mm. 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 dicembre 1957).	19 dicembre 1957	18 giugno 1958
6. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1957).	1° gennaio 1958	30 giugno 1958
7. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 31 dicembre 1957).	1° gennaio 1958	30 giugno 1958
8. Massa di cacao (cacao macinato « liquor »), per la estrazione del burro di cacao, della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 dicembre 1957).	19 dicembre 1957	18 giugno 1958
9. Pigmenti fluorescenti « Day Glo », per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 dicembre 1957).	17 dicembre 1957	16 giugno 1958
10. Tessuti di cotone, incerati e pegmoidati, finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti, contactilometri e orologi, nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione, per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1957).	1° gennaio 1958	30 giugno 1958

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1957

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1958
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 133 — BENNATI

(819)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1957.

Ricostituzione del Collegio sindacale della Sezione speciale e per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67, che istituisce la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 maggio 1954, relativo alla ricostituzione del Collegio sindacale della predetta Sezione speciale, per il triennio dal 1° ottobre 1953 al 30 settembre 1956;

Considerato che, nelle more della emanazione della legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria e nell'attesa di ricostituire i Consigli di amministrazione, previsti dalla legge medesima, si è ritenuto di procrastinare il rinnovo del Collegio sindacale nominato col precitato decreto Ministeriale in data 22 maggio 1954 e che, pertanto, il medesimo ha continuato a svolgere la propria attività durante l'esercizio finanziario 1956-57;

Ritenuta ora la necessità di ricostituire il Collegio sindacale della predetta Sezione speciale, per il triennio 1° ottobre 1957-30 settembre 1960;

Viste le designazioni della Corte dei conti e del Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio sindacale della Sezione speciale di riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, per il triennio 1° ottobre 1957-30 settembre 1960, è così costituito:

Membri effettivi:

Vitamore dott. Nicola, in rappresentanza della Corte dei conti;

Lecce dott. Giorgio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Dato dott. Bernardo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri supplenti:

De Tullio dott. Osvaldo, in rappresentanza della Corte dei conti;

Massa dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Mantino dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 23 dicembre 1957

Il Ministro: COLOMBO

(750)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1958.

Aggregazione dei Circoli ACLI al settore del commercio e delle professioni ed arti della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari;

Vista l'istanza avanzata dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, tendente ad ottenere l'aggregazione dei Circoli ACLI alla Cassa unica per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

I Circoli ACLI sono aggregati al settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale dipendente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1958

Il Ministro: GUI

(846)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1958.

Nomina del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 16, lettera a), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, contenente norme di

attuazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sulla assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Vista la proposta fatta dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Decreta:

L'on. rag. Fernando De Marzi è nominato presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1958

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

GUI

Il Ministro per il tesoro

MEDICI

Il Ministro per l'industria e il commercio

GAVA

(821)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 11 gennaio 1958.

Ordinanza di sanità aerea n. 2 del 1958 che revoca l'ordinanza di sanità aerea n. 9 del 7 agosto 1957, concernente l'assoggettamento alle misure profilattiche contro il colera per le provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Bombay.

**L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA**

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie della circoscrizione di Bombay (India);

Veduto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1015;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Veduta la propria Ordinanza di sanità aerea n. 9 del 7 agosto 1957;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità aerea n. 9 del 7 agosto 1957, concernente l'assoggettamento delle provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Bombay (India) alle misure profilattiche contro il colera, è revocata.

Art. 2.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1958

L'Alto Commissario: MOTT

(822)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno demaniale del fosso Gambarol, sita in comune di Zevio (Verona).

Con decreto 26 ottobre 1957, n. 86 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno demaniale, già costituente un ramo del calatore Gambarol, ora tombato, sito in comune di Zevio (Verona), segnato nel catasto dello stesso Comune alla sezione A, foglio II, mappale 883-b della superficie di mq 180 ed indicata nella planimetria 6 agosto 1956, in scala 1/2000 rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Verona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(775)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno facente parte dell'alveo del fiume Crati, sita in comune di Cosenza.

Con decreto 26 ottobre 1957, n. 127(57) del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno facente parte dell'alveo del fiume Crati in comune di Cosenza non censita nel catasto (ricadente però al foglio di mappa n. 23 e contigua alla particella 71 del catasto dello stesso Comune) della superficie di mq 2239,61, indicata nella planimetria 5 maggio 1956 in scala 1/1000 rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Cosenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(774)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Abate Loris, già esercente in Valenza Po, via Torino n. 8

Tali marchi erano contrassegnati col n. 641-AL.

(737)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno, sita nel comune di Siracusa

Con decreto interministeriale 30 dicembre 1957, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno dell'estensione di mq 16 860, sita nel comune di Siracusa, distinta nel catasto dello stesso Comune con le particelle numeri 48, 47, 56, 55 e 49 del foglio di mappa n. 95.

(790)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 12 settembre 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico a Santa Lucia di Sessa Cilento (Salerno).

(766)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 17 febbraio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	624,80	624,80	624,85	624,80	624,70	—	624,80	624,80	624,81	624,80
\$ Can	637,25	638,50	639 —	639,50	637,10	—	639,375	638 —	639 —	639 —
Fr Sv lib.	145,79	145,80	145,79	145,79	145,75	—	145,80	145,80	145,79	145,79
Kr D.	90,35	90,33	90,37	90,36	90,30	—	90,375	90,35	90,37	90,35
Kr N.	87,37	87,33	87,38	87,37	87,35	—	87,38	87,40	87,37	87,35
Kr Sv.	120,38	120,34	120,36	120,37	120,40	—	120,38	120,40	120,40	120,35
Fol	164,42	164,42	164,37	164,46	164,50	—	164,44	164,50	164,51	164,42
Fr B	12,52	12,525	12,5275	12,52625	12,5237	—	12,525	12,53	12,52	12,52
Fr Fr	148,24	148,20	148,26	148,20	148,15	—	148,25	148,20	148,23	148,20
Fr Sv acc.	142,40	142,36	142,34	142,36	142,375	—	142,36	142,40	142,37	142,35
Lst	1748,50	1748 —	1747,875	1748,25	1748,375	—	1748,50	1748,50	1748,625	1748,50
Dm occ	148,50	148,43	148,45	148,50	148,40	—	148,45	148,50	148,48	148,45
Scell. Aust.	23,99	23,9825	23,98	23,9925	23,99	—	23,99	24 —	23,99	23,99

Media dei titoli del 17 febbraio 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,325	Buoni del Tesoro 3 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,625
Id 3,50 % 1902	60,60	Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,75
Id 5 % 1935	96,525	Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	82,825	Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,35
Id 3,50 % (Ricostruzione)	74,925	Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,975	Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,575	Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,75
Id 5 % 1936	96,125	Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	94,70
Id 5 % (Città di Trieste)	83,20		
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,15		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 febbraio 1958

1 Dollaro USA	624,80	1 Franco belga	12,526
1 Dollaro canadese	639,437	100 Franchi francesi	148,225
1 Franco svizzero lib.	145,795	1 Franco svizzero acc.	142,36
1 Corona danese	90,367	1 Lira sterlina	1748,375
1 Corona norvegese	87,375	1 Marco germanico	148,49
1 Corona svedese	120,375	1 Scellino austriaco	23,991
1 Fiorino olandese	164,45		

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 25 gennaio 1958 « Nomina del Presidente e costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1958, all'art. 1, anziché « il signor Caracciolo D'Ardua rag Luigi » leggasì « il sig. D'Ardua Caracciolo rag Luigi » e, all'art. 3, anziché « Bellacci avv Riccardo, membro supplente », leggasì « Bellacci avv. Riccardo, membro effettivo ».

(833)

REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 1147/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17.

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 14 novembre 1935, n. 4238 R/Gab. con cui alla signora Planckensteiner Anna, nata a Rasun Valdaora il 16 ottobre 1901, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dal Sasso;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 15 ottobre 1957 da Dal Sasso Federica ed in data 7 gennaio 1958 da Dal Sasso Giovanni, figli maggiorenni della predetta, in atto residenti rispettivamente a Rasun Anterselva ed a Valdaora,

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19,

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto, del Prefetto di Bolzano del 14 novembre 1935, n. 4238 R/Gab è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori Dal Sasso Federica, nata a Rasun Valdaora il 3 giugno 1936, Dal Sasso Giovanni, nato a Rasun Valdaora il 29 dicembre 1933, Stolzlechner Rosa, nata a Monguelfo il 18 marzo 1933, moglie di Dal Sasso Giovanni, viene ripristinato nella forma tedesca di Planckensteiner.

I sindaci dei Comuni di Rasun Anterselva e di Valdaora provvederanno alla notifica del presente decreto agli interessati, a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni Ministeriali anzidette e cureranno tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 7 febbraio 1958

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(814)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a nove borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri, durante l'anno accademico 1958-59.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,

Veduto il capo IV, paragrafo secondo, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269,

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, a complessive nove borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà o gruppi di Facoltà qui indicati.

- a) Facoltà di giurisprudenza;
- b) Facoltà di scienze politiche;
- c) Facoltà di economia e commercio;
- d) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;
- e) Facoltà di medicina e chirurgia;
- f) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia;
- g) Facoltà di ingegneria e di architettura;
- h) Facoltà di agraria;
- 1) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore estero liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1958-1959.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 700 000 lorde e può essere aumentato fino a L. 900 000 lorde, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani dal 1° novembre 1952 in poi.

Al gruppo c) sono ammessi anche i laureati della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli, al gruppo d) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, al gruppo f) anche i laureati in geografia e i laureati in discipline nautiche.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione 4^a) non più tardi del 10 maggio 1958. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina) il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso:

a quale dei concorsi intenda partecipare;
la disciplina nella quale desidera perfezionarsi;
l'Università o Istituto superiore in cui desidera compiere il perfezionamento;

se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del presente bando;

di quali lingue estere sia a conoscenza.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato,

in quanto italiano appartenente a Province geograficamente italiane ovvero in quanto l'equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande dovranno essere firmate dal candidato la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame,

2) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;

3) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

4) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere, in sei copie;

5) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I titoli e i documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero, in pacchi separati dal plico contenente la domanda e i certificati; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) la indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari dopo tale data non saranno accettati; altri certificati, documenti o titoli oltre quelli già presentati nè altre memorie o pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore estero conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente, possono chiederne la conferma, con le modalità del presente bando, semprechè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2.

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso, coloro che abbiano usufruito di una delle borse medesime prima dell'anno accademico 1957-1958.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'estero per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici. I candidati debbono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se nel periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o in congedo senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto delle attitudini dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno precisare l'Università o Istituto superiore prescelto per il perfezionamento e dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione 4^a), pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato o atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (agli effetti del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Province geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto);

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

Art. 9.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, quelli di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (10 maggio 1958).

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 8 non si restituiscono agli interessati.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 10.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili, per rinuncia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex æquo la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano la indicazione definitiva dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Art. 11.

Coloro che hanno ottenuto la borsa, debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero, una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta e la dimostrazione di aver seguito regolarmente il corso di studi.

Art. 12.

Il pagamento delle borse viene effettuato in due rate anticipate, la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 12 febbraio 1958

Il Ministro: Moro

(816)

Concorso, per titoli, a diciassette borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori nazionali, durante l'anno accademico 1958-59.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,

Veduto il capo IV, paragrafo secondo, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, a complessive diciassette borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori nazionali, da conferirsi a laureati nelle Facoltà o gruppi di Facoltà di cui appresso, per il numero di borse rispettivamente indicate:

- a) Facoltà di giurisprudenza, due borse;
- b) Facoltà di scienze politiche, una borsa;
- c) Facoltà di economia e commercio, due borse;
- d) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero, due borse;
- e) Facoltà di medicina e chirurgia, due borse;
- f) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia, due borse;
- g) Facoltà di ingegneria e di architettura, due borse;
- h) Facoltà di agraria, due borse;
- i) Facoltà di medicina veterinaria, due borse.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore italiano liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1958-59.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 250 000 lorde e può essere aumentato fino a L. 300 000 lorde, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani dal 1° novembre 1952 in poi.

Al gruppo c) sono ammessi anche i laureati della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economicomarittime dell'Istituto superiore navale di Napoli, al gruppo d) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli ed i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, al gruppo f) anche i laureati in geografia e i laureati in discipline nautiche.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale della istruzione superiore, Divisione 4^a) non più tardi del 10 maggio 1958. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda, dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina): il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso:

a) quale dei concorsi intenda partecipare;

la disciplina nella quale desidera perfezionarsi;

l'Università o Istituto superiore in cui desidera compiere il perfezionamento;

se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del presente bando.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato a norma di legge ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Province geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande dovranno essere firmate dal candidato: la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;

3) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione negli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

4) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere, in sei copie,

5) un elenco in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso

I titoli e documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero, in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati, tali pacchi dovranno portare tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale intende prendere parte

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli oltre quelli già presentati né altre memorie o pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto, e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore nazionale conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente possono chiederne la conferma, con le modalità del presente bando, sempreché si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2

Non possono, in ogni caso partecipare al concorso coloro che abbiano usufruito di una delle borse medesime prima dell'anno accademico 1957-58

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri Enti pubblici. I candidati debbono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se nel periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o in congedo senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa

Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto delle attitudini dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera, raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno precisare l'Università o Istituto superiore prescelto per il perfezionamento e dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'Istruzione superiore, Divisione 4^a) a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato o atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (agli effetti del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Province geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto),

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale. Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

Art. 9.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, quelli di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso (10 maggio 1958).

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 8 non si restituiscono agli interessati.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 10.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso

Le borse che restino disponibili, per rinuncia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei

Nel caso di candidati classificati ex aequo la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarano di accettarla o non forniscano la indicazione definitiva dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto nei termini indicati dal Ministero.

Art. 11.

Coloro che hanno ottenuto la borsa, debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero, una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta e la dimostrazione di aver seguito regolarmente il corso di studi.

Art. 12.

Il pagamento delle borse viene effettuato in due rate anticipate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 12 febbraio 1958

Il Ministro MORO

(815)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli per il reclutamento di cinquantaquattro allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, trentadue allievi ufficiali di complemento del Corpo di commissariato, ruolo commissariato, e quaranta allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1348;

Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924,

Visto la legge 5 luglio 1953, n. 989;

Visto il decreto Presidenziale 24 aprile 1954, n. 368;

Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678.

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottotenenti Corpi e ruoli, per il numero dei posti a fianco di ciascuno di essi segnato:

Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri	post. n.	54
Corpo di commissariato - ruolo commissariato	» »	32
Corpo sanitario aeronautico	» »	40

Totale posti n. 126

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, sono suddivisi come segue:

categoria ingegneri		
ingegneri aeronautici	post. n.	10
ingegneri edili	» »	8
ingegneri radio elettricisti	» »	18
ingegneri di armamento	» »	7
ingegneri chimici	» »	4
categoria geofisici, geofisici	» »	7

Totale posti n. 54

Il Ministero, nell'ambito del numero complessivo dei posti messi a concorso, in relazione al numero dei candidati risultati idonei, si riserva la facoltà di modificare la suddivisione dei posti tra i vari Corpi e ruoli, nonché fra le categorie e specializzazioni del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

Art. 2.

Potranno essere ammessi ai corsi predetti i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

- abbiano tenuta buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di insindacabile moralità,
- abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28° Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero,
- siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale di complemento;
- non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva,
- siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri della laurea in ingegneria o architettura, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 in qualità di ingegneri aeronautici o ingegneri edili o ingegneri radio-elettricisti o ingegneri di armamento; della laurea in ingegneria chimica o in chimica o in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 in qualità di ingegneri chimici, della laurea in fisica, fisico matematica o matematica o della sezione del magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 in qualità di geofisici;
 - per il Corpo di commissariato - ruolo commissariato: della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali oppure laurea in scienze economiche marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli,
 - per il Corpo sanitario aeronautico: della laurea in medicina e chirurgia ed abilitazione all'esercizio della professione.

Al candidato che alla data di scadenza del concorso non siano ancora in possesso della predetta abilitazione, è consentita eccezionalmente l'ammissione al concorso, a condizione che essi conseguano l'abilitazione stessa prima dell'inizio del corso di cui al presente bando.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Sezione autonoma concorsi - Roma, entro il 15 aprile 1958, la domanda in carta legale da L. 200, anche in caso di povertà del concorrente.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

- la data e il luogo di nascita;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare, gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, dovranno altresì indicare la categoria e la specializzazione preferita, in relazione al titolo di studio posseduto. Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di una delle predette categorie e specializzazioni del Genio aeronautico - ruolo ingegneri.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Sezione autonoma concorsi - Roma.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comando di Corpo, qualora il candidato trovi in servizio militare nell'Aeronautica militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottotenuti documenti:

- titolo di studio di cui al capoverso e) del precedente art. 2, in originale ovvero in copia notarile, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, ovvero copia notarile di detto certificato. Le predette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto conseguito nell'esame di laurea,

- ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della formazione delle graduatorie;

- per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della marina.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza il diritto al rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale, di cui al capoverso c) del precedente art. 2, graduata nelle tre categorie di 1° « ottimo », 2° « buono », 3° « sufficiente ».

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Contro l'esito dei predetti accertamenti sanitari non è ammesso appello.

Art. 6.

Le graduatorie verranno formate da apposite Commissioni, distinte per ogni Corpo e ruolo, nominate con successivo decreto Ministeriale.

Avranno la precedenza assoluta nel Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri:

- i concorrenti in possesso della laurea in ingegneria aeronautica, aspiranti all'ammissione in qualità di ingegneri aeronautici;

b) i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia aeronautica presso Enti aeronautici, aspiranti all'ammissione in qualità di geofisici

Le graduatorie, di cui sopra, distinte per i vari Corpi ruoli, categorie e specializzazioni, saranno formate in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione

1) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi,

2) al grado di idoneità somatico funzionale, con l'assegnazione di 10 punti per la prima categoria, 5 punti per la seconda categoria. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria,

3) agli altri eventuali titoli presentati, con l'assegnazione del seguente punteggio

a) 15 punti ai concorrenti che, pur non avendo conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano, abbiano superato gli esami teorici stabiliti per gli allievi piloti presso le scuole dell'Aeronautica militare,

b) 15 punti ai provenienti dai collegi dell'Opera nazionale figli degli aviatori,

c) 10 punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato il 1° anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche

A coloro che abbiano superato anche il 2° anno (applicazioni elettriche) del predetto corso, saranno assegnati altri 10 punti. Ai frequentatori del cessato corso annuale di tecnica radar presso il Consiglio nazionale delle ricerche saranno assegnati 10 punti, come ai frequentatori del corso di elettronica generale,

d) da 1 a 5 punti secondo il grado di conoscenza della lingua inglese o di altre lingue estere ritenute utili alle mansioni che i candidati saranno chiamati a disimpegnare, in base a criteri di valutazione che verranno preventivamente stabiliti dalle Commissioni incaricate della formazione delle graduatorie,

e) da 1 a 9 punti per il complesso degli eventuali titoli esibiti e ritenuti utili alle mansioni che i candidati saranno chiamati a disimpegnare, secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente stabiliti dalle Commissioni di cui sopra;

f) 5 punti per gli orfani di guerra;

g) da 1 a 5 punti per il servizio militare eventualmente prestato in relazione alle categorie e specializzazioni di assegnazione con criteri che verranno preventivamente stabiliti dalle Commissioni predette;

h) 3 punti per ciascuno dei seguenti titoli:

orfani di caduti dell'Aeronautica militare;

orfani dei militari e civili dell'Aeronautica o delle altre Amministrazioni militari;

profughi da territori già soggetti alla giurisdizione italiana,

figli di mutilati o di invalidi di guerra;

figli di militari o civili dell'Aeronautica

I predetti titoli sono cumulabili, ma complessivamente non possono attribuirsi per essi più di 6 punti.

Art. 7

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legalé:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari;

I giovani che non siano stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati «abile arruolato», dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte marche da bollo da L. 200 su ogni foglio, rilasciato dal Distretto militare competente,

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato», dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso per il Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far

pervenire al Ministero, prima dell'inizio del relativo corso, il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto

Per quei documenti che risultassero formalmente inegolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito

Art. 8

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di mesi 18 con decorrenza dalla data di inizio del corso

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri ufficiali, dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di 4 o 5 mesi e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze avranno luogo gli esami

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso

Il Ministero della difesa-Aeronautica su proposta del Comando della scuola, ha altresì facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiali

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ed ultrameranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica

Gli allievi che pur avendo superato tutti gli esami di prima sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della Scuola o dalle autorità gerarchiche

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina di ufficiale, perderanno la qualifica di allievi e ultrameranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima o nella seconda sessione potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra

Le nomine di cui sopra saranno effettuate in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso

Il Ministero della difesa Aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 9.

I militari in servizio di leva dell'Aeronautica militare che aspirino ad essere ammessi al corso e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2, dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro il termine ed all'indirizzo di cui all'art. 3. Le autorità gerarchiche dovranno esprimere sulla domanda motivato parere

La domanda dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) del predetto art. 3

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere 18 mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso

Coloro che rivestono un grado militare dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciare in caso di ammissione al corso, salvo essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie, sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del precedente art. 7. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo il tempo trascorso in qualità di allievi ufficiali non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 1° febbraio 1958

p. Il Ministro Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1958
Registro n. 19 Difesa Aeronautica, foglio n. 32 — RAPISARDA

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della Difesa-Aeronautica -
Direzione generale personale militare
- Sezione autonoma concorsi - ROMA

Io sottoscritto
nato a (provincia di)
il appartenente al Distretto militare
di abitante a (1)
(provincia di) via n.
chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di
complemento del (2)

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
di essere cittadino italiano,
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o ve-
dovo con o senza prole),
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di (3)

di non aver riportato condanne penali (4);
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito presso l'Università di
nell'anno
di trovarmi nella seguente posizione militare (5)

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:
1) ;
2) ;
ecc. ;
. (data)

Firma
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6)

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso, specificando altresì il ruolo, la categoria o specializzazione di cui all'art. 1 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

I militari dell'Aeronautica militare dovranno impegnarsi a compiere 18 mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra Forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari dell'Aeronautica militare è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(791)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani per la progettazione della nuova sede del Palazzo di Giustizia di Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Ritenuta la necessità di provvedere alla costruzione della nuova sede del Palazzo di Giustizia di Bari ai sensi della legge 25 aprile 1957, n. 309,

Considerato che, data l'importanza dell'opera e la sua particolare destinazione, si è ravvisata l'opportunità di bandire un concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani, iscritti nei rispettivi albi, per la progettazione del predetto edificio,

Visto il bando di concorso nazionale per la progettazione dell'opera di cui sopra,

Visto il voto n. 1919 reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici - Sezione 6^a, nell'adunanza del giorno 28 ottobre 1957,

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato,

Decreta . . .

E' approvato il bando di concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani, iscritti nei rispettivi albi, per la progettazione della nuova sede del Palazzo di Giustizia di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1958

Il Ministro TOGNI

CONCORSO

per il progetto di massima della nuova sede
del Palazzo di Giustizia in Bari

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici indice un concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani, iscritti nei rispettivi albi professionali, per la progettazione di un edificio da destinarsi a sede del Palazzo di Giustizia in Bari, di cui è stata autorizzata la costruzione con legge 25 aprile 1957, n. 309.

Art. 2

L'edificio dovrà sorgere in Bari sull'area compresa fra le vie Francesco Crispi, Ettore Fieramosca e Giovanni Bovio, attualmente sede del Circolo tennis e della Società ginnastica Anziulli.

Art. 3

Il progetto dovrà essere costituito dai seguenti elaborati:
a) studio della sistemazione urbanistica delle immediate adiacenze dell'edificio, con planimetria generale in scala 1:200 ove siano chiaramente indicate, oltre l'area occupata dall'edificio, anche quelle destinate a verde ed a parcheggio macchine,
b) piante di tutti i piani in scala 1:100,
c) almeno due sezioni (longitudinale e trasversale),
d) tutti i prospetti esterni in scala 1:100 ed almeno una veduta prospettica dell'edificio,
e) schizzi degli interni ed esterni;
f) computo estimativo sommario, con conteggio della superficie coperta e scoperta, del volume vuoto per pieno e relativo costo unitario al metro cubo vuoto per pieno,
g) relazione o relazioni da cui risultino i criteri di massima seguiti nel progetto, le caratteristiche strutturali e decorative che si propongono, l'indicazione dei materiali da impiegare, ecc.

I grafici ed i disegni potranno essere prodotti con qualsiasi tecnica, escluso su tavole o similari, e saranno piegati in formato standardizzato, ad eccezione della veduta e degli schizzi.

Il progetto dovrà prevedere tutti gli impianti d'uso e speciali necessari alla perfetta funzionalità dell'edificio in relazione ai particolari compiti di Istituto, escluso gli arredi.

Art. 4

L'edificio del nuovo Palazzo di Giustizia dovrà comprendere i seguenti uffici giudiziari:

- 1) Corte di appello,
- 2) Procura generale;

- 3) Tribunale;
- 4) Procura della Repubblica;
- 5) Pretura unificata,
- 6) Ufficio di conciliazione;
- 7) Avvocati e procuratori,
- 8) Uffici e servizi vari.

Art 5.

Circa i criteri di progettazione è da tener presente-

1) che sia lasciata disponibile un'area antistante e laterale della superficie complessiva di circa mq 5000 destinata a parcheggio macchine ed a verde tenendo conto della vegetazione esistente. In particolare sarà necessario indicare chiaramente le esigenze dei parcheggi in relazione all'afflusso delle varie categorie interessate alla funzione propria dell'edificio, per disciplinare, nell'ambito del fabbricato il movimento dei mezzi pubblici tram autobus, ecc., per le esigenze derivanti dai prevedibili accessi al palazzo stesso, relativamente alle precise funzioni inerenti all'ingresso dei detenuti, del pubblico, ecc.

E' del pari necessario che, in accordo con le previsioni di Piano regolatore generale, il fabbricato sia conforme alla regolamentazione edilizia vigente per la zona interessata nella città di Bari, nonché in particolare quelle di igiene e di sicurezza incendi, di altezza massima, distacchi dai fronte stradale e da altre proprietà adiacenti, dimensioni, cortili e chiostre, ecc.

2) che la Pretura e la Conciliazione occupino una zona dell'edificio possibilmente in verticale e con ingressi separati e distinti,

3) che le aule per le udienze penali di Corte d'assise di 1° grado e di Tribunale siano ubicate al piano rialzato o piano terreno. Ogni aula deve essere corredata da camera di Consiglio, sala testimoni, gabinetti e sala detenuti,

4) che in linea di massima, e compatibilmente con i criteri di progettazione, si cerchi di realizzare i seguenti accoppiamenti degli uffici giudiziari

a) le aule di udienza della Corte di assise di Appello e quelle per le Sezioni di appello ordinarie allo stesso piano della Corte,

b) le aule di udienza per le sezioni civili del Tribunale sullo stesso piano in cui sarà allogato il Tribunale,

c) la Corte di appello allo stesso piano della Procura generale e possibilmente al primo,

d) la Procura della Repubblica allo stesso piano del Tribunale,

e) il casellario ed i locali per gli ufficiali giudiziari a piano terreno o rialzato,

f) la caserma nucleo carabinieri all'ultimo piano

Naturalmente i suggerimenti predetti, ispirati soprattutto alla maggiore affluenza di pubblico potranno essere variati dai concorrenti in rapporto alla funzionalità generale dello edificio progettato, tenendo peraltro presente il criterio su esposto

Art 6

Al presente bando di concorso sono allegati:

a) una planimetria quotata con indicazioni altimetriche, in scala 1/500,

b) due fotografie panoramiche dell'area e dei fabbricati circostanti,

c) una copia del piano regolatore della città di Bari, relativo alla viabilità cittadina,

d) elenco dei locali di cui dovranno essere composti i singoli uffici giudiziari indicati al precedente art 4

I suddetti allegati saranno inviati ai concorrenti che ne faranno richiesta all'ufficio del Genio civile di Bari dietro versamento della somma di L. 2000 (lire duemila), ma non si risponde di eventuali ritardi.

Art 7.

Tutti i progetti dovranno essere contrassegnati da un motto di identificazione ripetuto su tutti gli allegati, senza altra firma o contrassegno particolare. Inoltre dovrà essere acclusa una busta sigillata riportante all'esterno il motto medesimo e contenente la generalità, l'indirizzo del concorrente, nonché la firma ed il certificato, legalizzato, di iscrizione all'albo professionale, comprovante i requisiti di cui all'art 1

In caso di progettazione collettiva la busta sigillata dovrà contenere per tutti i progettisti contenenti il gruppo, la documentazione innanzi specificata, allegando inoltre un atto

legale dal quale risulti la designazione del capo gruppo per eventuali rapporti con l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Ad ogni effetto e conseguenza del presente bando di concorso, la partecipazione collettiva di un gruppo di professionisti sarà considerata come quella di un unico e singolo concorrente.

Art 8

Il progetto, gli allegati e la busta di cui all'articolo precedente dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata entro il termine improrogabile di giorni 120 (centoventi) decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, a mezzo di piego postale raccomandato.

Art 9.

I progetti saranno esaminati e giudicati da una Commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici e così costituita

1) un presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, presidente,

2) il direttore generale dell'Edilizia statale e sovvenzionata, membro,

3) un esperto membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, membro,

4) il provveditore alle Opere pubbliche per la Puglia, membro,

5) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, membro,

6) un rappresentante del comune di Bari, membro;

7) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli ingegneri, membro,

8) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli architetti, membro,

9) un rappresentante dell'Istituto nazionale di urbanistica, membro.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art 10

A giudizio insindacabile ed inappellabile della Commissione, al progetto dichiarato vincitore verrà assegnato un premio di L. 2.000.000 (due milioni), al progetto secondo classificato un premio di L. 1.000.000 (un milione), al terzo classificato un premio di L. 500.000 (cinquecentomila)

Inoltre sarà a disposizione della Commissione la somma di L. 500.000 per eventuali riconoscimenti di merito a titolo di rimborso spese nel caso in cui emergano atti elaborati, oltre quelli classificati, meritevoli di particolare considerazione

Qualora invece la Commissione stessa non ritenga di aggiudicare i premi anzidetti, resterà a sua disposizione la somma di L. 1.500.000 per eventuali riconoscimenti di merito.

Art 11

Le buste contraddistinte dai motti e contenenti le generalità dei concorrenti, saranno aperte dalla Commissione dopo che essa avrà adottato le proprie decisioni in merito all'attribuzione dei premi e della somma a titolo di rimborso spesa.

Art 12

Il Ministero dei lavori pubblici può non eseguire il progetto per cui viene bandito il concorso, senza che il vincitore possa richiedere ulteriori compensi o muovere eccezione alcuna, restando il progetto primo classificato di proprietà della Amministrazione

La compilazione del progetto esecutivo, nel caso che l'opera debba attuarsi, sarà affidata al vincitore del concorso, limitatamente allo sviluppo della progettazione architettonica, salvo che l'Amministrazione a suo giudizio insindacabile non disponga altrimenti.

Al vincitore stesso sarà inoltre riservata la collaborazione artistica durante la direzione dei lavori.

I rapporti tra il Ministero dei lavori pubblici ed il vincitore del concorso, per quanto riguarda gli incarichi suddetti, verranno regolati da apposita convenzione sulla base di quanto successivamente esposto.

Nella redazione del progetto definitivo il Ministero dei lavori pubblici si riserva la facoltà di richiedere che vengano

introdotta tutte quelle integrazioni o perfezionamenti che riterrà opportuni, senza che ciò importi ulteriore compenso all'autore del progetto.

Alla facoltà di cui sopra il progettista vincitore non potrà muovere per nessun motivo opposizione alcuna.

Per la compilazione del progetto esecutivo, completo di disegni nel rapporto 1/50 e di tutti i particolari in scale minori, nonché per la collaborazione nella direzione dei lavori per la parte artistica, verrà corrisposto un compenso percentuale nella misura:

$$(0,25 + 0,15 + \frac{40}{100} \times 0,25) = 0,50$$

dell'onorario calcolato in base alla tabella A, classe I-C preventivamente ridotto nella misura stabilita dal Disciplinare tipo in vigore all'atto della stipulazione della convenzione.

Detta percentuale sarà applicata all'importo del progetto limitatamente alle opere murarie e di finimento, con esclusione degli impianti tecnologici, i quali saranno invece valutati al 10% del loro importo complessivo per quella collaborazione professionale che la Amministrazione intende ottenere dal progettista in tale materia.

Inoltre in base all'art. 18 della tariffa, verrà corrisposto l'aumento per incarico parziale nella misura del 25% dello onorario come sopra calcolato e per le prestazioni fuori ufficio e rimborso di spese, sarà applicata una maggiorazione del 30% sull'onorario stesso.

Art. 13.

L'importo del premio corrisposto sarà considerato quale anticipazione sull'onorario spettante e ne sarà pertanto operato il difetto sulla stipula della convenzione.

Art. 14.

L'Amministrazione non assume alcun obbligo circa la conservazione e integrità di tutti gli elaborati pervenuti, escluso il primo.

A concorso esposto i progetti non premiati dovranno essere ritirati presso il Ministero dei lavori pubblici, direzione generale dell'Edilizia statale e sovvenzionata, entro il termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del risultato del concorso, a cura e spese degli interessati.

Art. 15.

La partecipazione al concorso comporta automaticamente la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme del presente bando.

Art. 16.

Ogni ulteriore chiarimento inerente al presente concorso potrà essere richiesto all'ufficio del Genio civile di Bari.

(831)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio,

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1957, n. 242015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 5 dicembre 1957, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Ritenuta la necessità di nominare la Commissione esaminatrice del concorso di cui all'art. 3 della legge predetta,

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, indetto con il decreto Ministeriale 25 ottobre 1957, n. 242015, è composta come segue:

Presidente:

Rubino dott. Vito, ispettore capo del Tesoro.

Membr:

Bartolozzi dott. Leopoldo, presidente della deputazione della Borsa valori di Genova,

Pellerani Lorenzo fu Domenico, presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Genova, Accame dott. Luigi, vice presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, in rappresentanza della Camera stessa;

Dominè prof. Valentino, ordinario di economia politica presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, designato dal Rettore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1957

Il Ministro. MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1958
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 86 — FLAMMIA

(832)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 49820 Div. 3^a san., in data 15 febbraio 1957, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1956,

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la segnalazione dell'Ordine provinciale dei medici di Alessandria, ai fini della nomina di uno dei due docenti universitari o primari ospedalieri di cui alla lettera b) del citato art. 44;

Viste le terne proposte ai sensi del già menzionato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Spatazza dott. Leonardo, vice prefetto.

Componenti:

Sircana dott. Antonio, medico provinciale principale;
Manai prof. Andrea, docente in patologia speciale medica ed in clinica medica generale, primario medico presso l'Ospedale civile di Alessandria;

Davanzo di Cozur prof. Giovanni, docente in clinica chirurgica, primario chirurgo presso l'Ospedale civile di Casale Monferrato,

Colla dott. Bruno, medico condotto.

Segretario:

Bellora dott. Francesco, consigliere di prima classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del presente decreto ed avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'allo pretorio della Prefettura.

Alessandria, addì 27 gennaio 1958

Il prefetto: SARRO

(793)

PREFETTURA DI ANCONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Atteso che deve procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1956, indetto con decreto prefettizio n. 21410 del 2 luglio 1957,

Viste le designazioni degli enti interessati,

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso suindicato è costituita come segue.

Presidente:

Turco dott. Raimondo, vice prefetto.

Componenti:

Balice dott. Alberto, medico provinciale;

Defendi prof. Stefano, primario del reparto ostetrico e ginecologico dell'Ospedale civile di Ancona,

Pallucchini prof. Amato, docente universitario in ostetrica,

Ascarì Gisella, ostetrica condotta.

Ha le funzioni di segretario il dott. Francesco Ghedini della Amministrazione civile dell'interno.

Ancona, addì 4 febbraio 1958

Il prefetto: CASO

(796)

PREFETTURA DI CATANZARO

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 80982/3^a San, in data 19 dicembre 1957, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1955,

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del componente dott. Tassone Domenico, medico condotto, perchè fratello di un candidato al concorso,

Viste le designazioni dei Comuni interessati e ritenuto che, fra i sanitari che hanno conseguito il maggior numero di suffragi, dopo il dott. Tassone Domenico, sia da nominare il dott. Rombolà Carlo;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

Il dott. Rombolà Carlo, medico condotto, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1955, in sostituzione del dott. Tassone Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catanzaro, addì 1^o febbraio 1958

Il prefetto: NICOSIA

(799)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 148/72026 San, in data 20 novembre 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 93/81928 San., del 31 dicembre 1953,

Visto il proprio decreto n. 149/73921 San., in data 29 novembre 1957, con il quale si assegnavano le condotte poste a concorso, ai medici vincitori,

Ritenuto che la prima condotta di Monterenzio a seguito di rinuncia del dott. Semeraro Francesco (quarto in graduatoria), vincitore della condotta stessa, e rimasta vacante è disponibile.

Visto che i dottori Beccari Gianluigi (quinto in graduatoria), Melloni Francesco (sesto in graduatoria) e Gelmetti Pietro (ottavo in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta,

Ritenuto che il dott. Lodi Irio (decimo in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge,

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Il dott. Lodi Irio è dichiarato vincitore della prima condotta medica di Monterenzio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato

Bologna, addì 7 febbraio 1958

Il prefetto: GAIPA

(807)

PREFETTURA DI VERONA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il decreto prefettizio n. 10043 del 25 marzo 1957, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956,

Visto il precedente decreto n. 30522 in data 25 settembre 1957, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto,

Atteso che il dott. Giuseppe Juliani, segretario della Commissione medesima, è stato trasferito ad altra sede, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, in materia di concorsi sanitari condotti, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Il dott. Guido Janiri, consigliere di prima classe, è nominato segretario della Commissione di cui in narrativa, in sostituzione del dott. Giuseppe Juliani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Verona e, per otto giorni, all'albo di questa Prefettura.

Verona, addì 6 febbraio 1958

Il prefetto: BUT

(800)